



COMUNE DI MATERA

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 84 del 29/12/2020

SOMMARIO

SEZIONE I

NORME GENERALI

- Art. 1** Oggetto del regolamento
- Art. 2** Istituzione del Corpo di Polizia Locale
- Art. 3** Competenza Territoriale
- Art. 4** Funzioni
- Art. 5** Organi di indirizzo e controllo politico-amministrativo
- Art. 6** Dotazione Organica – Contingente numerico
- Art. 7** Figure professionali e rapporto gerarchico
- Art. 8** Qualifica e gradi
- Art. 9** Criteri di attribuzione e conferimento dei gradi
- Art. 10** Comandante
- Art. 11** Vice comandante
- Art. 12** Addetto al Coordinamento e al controllo
- Art. 13** Addetto al Coordinamento
- Art. 14** Agente e Assistente di Polizia Locale
- Art. 15** Organizzazione del Servizio
- Art. 16** Struttura del Corpo
- Art. 17** Responsabilità di procedimento e degli uffici
- Art. 18** Servizi esterni di Polizia Locale
- Art. 19** Distacchi e comandi
- Art. 20** Ufficio mobile

SEZIONE II

NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 21** Obbligo di intervento
- Art. 22** Obbligo di permanenza in servizio
- Art. 23** Obblighi al termine del servizio
- Art. 24** Ferie, straordinari, recuperi
- Art. 25** Malattia
- Art. 26** Orari di servizio e riposo settimanale e giornaliero
- Art. 27** Reperibilità

SEZIONE III

NORME DI COMPORTAMENTO

- Art. 28** Subordinazione gerarchica e rapporti funzionali
- Art. 29** Disciplina in servizio (Rinvio al Codice etico europeo)
- Art. 30** Istanze e reclami
- Art. 31** Il saluto

SEZIONE IV

DOTAZIONI TECNICHE E STRUMENTALI

- Art. 32** Acquisizioni strumentali e tecniche
- Art. 33** Custodia e conservazione delle dotazioni, attrezzature e documenti

- Art. 34** Veicoli
- Art. 35** Bandiera
- Art. 36** Comunicazioni e informazione
- Art. 37** Armi - Rinvio al Regolamento sull'armamento
- Art. 38** Strumenti e presidi tattici difensivi in dotazione
- Art. 39** Uniforme
- Art. 40** Placca di servizio
- Art. 41** Tessera di riconoscimento

SEZIONE V RICONOSCIMENTI

- Art. 42** Encomi ed elogi

SEZIONE VI ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

- Art. 43** Modalità d'accesso
- Art. 44** Modalità particolari di accesso al Corpo

- Art. 45** Materie e prove d'esame
- Art. 46** Formazione professionale
- Art. 47** Mansioni, Incarichi e Incompatibilità
- Art. 48** Assistenza Legale e Copertura Assicurativa

SEZIONE VII NORME FINALI E DI RINVIO

- Art. 49** Relazioni sindacali
- Art. 50** Pari opportunità
- Art. 51** Servizi effettuati per conto di privati
- Art. 52** Disposizioni transitorie e finali
- Art. 53** Approvazione
- Art. 54** Comunicazione del Regolamento
- Art. 55** Entrata in vigore del Regolamento

ALLEGATI:

- Allegato A:** Codice etico europeo per la Polizia
- Allegato B:** Tabella di comparazione dei gradi.

SEZIONE I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 4 e 7 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e dell'articolo 7 della Legge Regionale di Basilicata 29 dicembre 2009, n. 41, disciplina l'organizzazione, le attività e le funzioni del Corpo di Polizia Locale del Comune di Matera.
2. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si osservano le norme di Leggi statali e regionali, le norme contrattuali vigenti e gli atti di contrattazione a livello locale, le disposizioni contenute nei Regolamenti comunali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 2

Istituzione del Corpo di Polizia Locale

1. E' istituito, ai sensi degli articoli 1, 7 e 12 della Legge 7 marzo 1986 n. 65 e 6 della L.R. 29 dicembre 2009 n. 41 il Corpo di Polizia Locale del Comune di Matera.
2. L'organizzazione ed il funzionamento del Corpo di Polizia Locale di Matera sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 3

Competenza territoriale

1. L'ambito territoriale ordinario delle attività di Polizia Locale è quello del territorio del Comune di Matera.

Art. 4

Funzioni

1. Le funzioni di Polizia Locale sono svolte dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Matera. Il Corpo provvede allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalle disposizioni vigenti e dalle direttive degli Organi Istituzionali di Governo, privilegiando l'attività di prevenzione e l'educazione del cittadino.
In particolare:
 - a) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, procedendo all'accertamento delle relative violazioni e irrogando, ove competente, le relative sanzioni, con particolare riferimento a quelle contenute nell'art. 4 della Legge Regionale n. 41/2009;
 - b) svolge attività di Polizia Stradale ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.Lgs. n. 285/1992;
 - c) presta servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta nell'interesse del Comune;
 - d) presta opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privato infortunio;
 - e) svolge attività ausiliarie di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 65/1986, nell'ambito dei servizi integrati di sicurezza, ai sensi della Legislazione vigente in materia.

2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Matera esercitano, nel territorio di competenza, le funzioni ed i compiti istituzionali.

3. Il Sindaco, nell'ambito delle funzioni di Ufficiale di Governo di cui all'art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, concorre ad assicurare anche la cooperazione della Polizia Locale con le Forze di Polizia Statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'Interno - Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza.

4. Il Corpo di Polizia Locale, quale struttura permanente operante sul territorio, collabora con i servizi comunali, provinciali e regionali di Protezione Civile assolvendo, per la parte di competenza, ai compiti di primo soccorso ed agli altri compiti d'istituto, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 41/2009 e dal piano comunale di protezione civile.

Art. 5

Organi di indirizzo e controllo politico-amministrativo

1. Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 41 il Sindaco svolge funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo nell'ambito del Corpo di Polizia Locale.

2. Il Sindaco può delegare le funzioni di cui all'art. 1 della stessa Legge ad un Assessore.

Art. 6

Dotazione Organica – Contingente numerico

1. La dotazione organica del Corpo rispecchia la previsione dell'organico dell'Ente.

2. Nel rispetto dell'art.5, comma 3 della L.R. n. 41/2009, il parametro minimo indicativo del personale addetto al Corpo di Polizia Locale è stabilito nella misura di un addetto per 750 abitanti.

Art. 7

Figure professionali e rapporto gerarchico

1. Tutto il personale del Corpo di Polizia Locale dipende gerarchicamente dal Comandante che definisce, con proprio provvedimento, il piano di assegnazione del personale alle strutture del Corpo, nei limiti della dotazione organica complessiva stabilita.

La distribuzione del personale per ogni singolo profilo professionale deve consentire una equilibrata ed articolata presenza numerica di profili professionali, che assicurino uno svolgimento funzionale ed efficiente delle funzioni e dei compiti di istituto.

2. Fermo restando il sistema di classificazione determinato dal C.C.N.L. e dalle norme in materia vigenti, il personale del Corpo è ulteriormente classificato, ai fini organizzativi interni, in:

- Comandante del Corpo (Ufficiale);
- Addetti al coordinamento e al controllo (Ufficiali);
- Addetti al Coordinamento (Ispettori);
- Operatori (Assistenti e Agenti);

3. Salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, l'ordinamento gerarchico del Corpo di Polizia Locale è rappresentato dal grado ovvero, a parità di grado, dall'anzianità di servizio nel grado stesso.

4. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire gli ordini di servizio e le disposizioni impartite dai superiori gerarchici, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi, dei regolamenti e dei contratti di lavoro vigenti in materia.

5. A prescindere dalla qualifica, funzione, grado, ufficio territoriale di assegnazione, tutti gli addetti del Corpo di Polizia Locale sono tenuti a:

- a) garantire con il loro personale contributo professionale, la funzionalità e l'efficienza del servizio;
- b) concorrere con gli altri uffici amministrativi (nei limiti di rispettiva competenza) alla cura, promozione e tutela della comunità, del territorio e delle attività locali;
- c) collaborare con le altre forze di Polizia (nazionali e locali) per il perseguimento dei rispettivi compiti di istituto.

Art. 8 Qualifica e gradi

1. Ai sensi dell'art. 21 della L.R. di Basilicata 29 dicembre 2009, n. 41, gli addetti alla Polizia Locale, distinti in Ufficiali, Ispettori, Assistenti e Agenti, sono identificabili attraverso i gradi conferiti

secondo le disposizioni del presente regolamento;

2. Nel rispetto della tipologia di cui all'allegato "E" della citata L.R. n. 41/2009, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale rivestono i seguenti gradi:

Comandante – Dirigente	Ufficiale di Polizia Locale	Grado	Colonnello
Vice Comandante	Ufficiale di Polizia Locale	Grado	Tenente Colonnello
Addetti al Coordinamento e controllo	Ufficiale di Polizia Locale	Grado	Maggiore Capitano Tenente Sottotenente
Addetti al Coordinamento	Sottufficiale di Polizia Locale	Grado	Ispettore Superiore Ispettore Capo Ispettore
Assistenti istruttori ed Agenti	Agente di Polizia Locale	Grado	Assistente Istruttore Agente

3. I distintivi di grado sono quelli previsti dalla citata tabella "E" allegata alla L.R. n. 41/2009.

4. La progressione dei gradi, successiva all'attribuzione iniziale, segue la disciplina prevista dall'art. 21 della L.R. n. 41/2009 e dalla tabella "E" allegata alla legge stessa.

5. Il grado iniziale del Comandante è quello determinato dall'indice di popolazione del Comune, così come stabilito dalla L.R. n. 41/2009 – Tabella "E".

6. Il Vicecomandante riveste il grado immediatamente inferiore a quello del Comandante.

Art. 9 Criteri di attribuzione e conferimento dei gradi

1. Il conferimento dei gradi risponde alle esigenze del Corpo e rispecchia l'organizzazione interna della struttura.

2. Per l'attribuzione degli incarichi e il conferimento dei gradi provvede:

a) per il Comandante: il Sindaco;

b) per il restante personale: il Comandante con propri atti gestionali tenendo conto dell'inquadramento economico all'interno della categoria e a seguito della progressione orizzontale (art. 18, comma 1 della L.R. n. 41/2009).

3. Per la progressione nel grado verranno valutati i periodi di servizio svolti nell'area di vigilanza anche presso altre Amministrazioni, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

4. Il conferimento dei gradi è, comunque, subordinato all'assenza di sanzioni disciplinari definitivamente comminate nell'ultimo biennio, ad eccezione del rimprovero semplice e scritto.

5. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Comandante del Corpo di Polizia Locale riveste, senza ulteriore atto di conferimento, i gradi previsti dalla L.R. n. 41/2009 – Tab. "E", con presa d'atto da parte dell'organo competente di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 10 Comandante

1. Il Comandante del Corpo risponde dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.

2. Il Comandante svolge tutte le funzioni previste dall'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

3. Inoltre il Comandante ha responsabilità esclusiva in ordine a:

a) attività di relazione con gli organi direzionali dell'Ente, con le Autorità Amministrative e Giudiziarie, con le altre Forze di Polizia, con i mass-media;

b) la rappresentanza del Corpo;

c) la realizzazione dei programmi di massima e l'esecuzione delle direttive del Sindaco;

d) tutti gli atti di gestione inerenti il Corpo, ivi compresi gli atti di gestione del personale;

e) svolge attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi, che richiedono elevata specializzazione professionale e tecnico – operativa.

In particolare a titolo esemplificativo e non tassativo:

f) provvede al controllo e verifica dei risultati conseguenti l'attività svolta rispondendo degli stessi;

g) avvia le selezioni per l'attribuzione degli incarichi, conferendo i relativi gradi ai sensi del precedente articolo 9 e provvede alla direzione e al coordinamento del personale sotto ordinato.

h) cura la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi, firmandone le relative proposte;

i) esprime pareri e formula proposte su progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti riguardanti la circolazione stradale di competenza dell'amministrazione;

j) segnala al Sindaco fatti e situazioni, allo scopo di migliorare la funzionalità e l'efficienza dei servizi;

k) provvede a quanto altro previsto secondo i compiti istituzionali demandati dalla Legge n. 65/1986, dalla L.R. n. 41/2009 e dal D.Lgs. n. 112/98 e successive modificazioni ed integrazioni;

l) pone in essere tutti gli atti necessari per l'attuazione degli obiettivi;

m) sovrintende all'organizzazione dell'orario di servizio.

Art. 11 Vice Comandante

1. Il Vicecomandante è individuato a seguito di procedure concorsuali, previste secondo le norme vigenti nel Pubblico Impiego.

2. Detto funzionario sostituisce il Comandante nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.

3. In caso di assenza del Vicario dette funzioni spettano all'Addetto al Coordinamento e Controllo di grado più elevato.

4. L'Addetto con funzioni vicarie coadiuva il Comandante, specie per quanto concerne la direzione tecnica, amministrativa e disciplinare del servizio di Polizia Locale e disimpegna gli incarichi che dal Comandante gli sono affidati.

Art. 12 Addetto al coordinamento e al controllo

1. Collabora con il Comandante nell'attività di coordinamento e nella verifica dei servizi e programmi stabiliti per i diversi tipi di specializzazione, di intervento e di vigilanza e adempie a quanto previsto dal profilo professionale di cui all'art. 29 CCNL 14.09.2000.
2. Sottopone al Comandante proposte e provvedimenti tesi all'ottimizzazione dei servizi in rapporto alle varie esigenze che si evidenziano.

Art. 13

Addetto al coordinamento

Oltre allo svolgimento dei compiti propri degli Agenti e Assistenti di Polizia Locale di cui al successivo art. 14, l'Addetto al Coordinamento può, su specifica disposizione del Comandante ed in casi particolari e temporanei anche su disposizione dell'Ufficiale di servizio addetto al coordinamento e al controllo, coordinare, nell'ambito di specifiche attività da espletarsi, un gruppo operativo di personale con grado minore.

Art. 14

Agente e Assistente di Polizia Locale

1. Svolge attività professionale con l'uso complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni lavorative inerenti le funzioni di polizia locale, quali specificatamente previste dalla Legge n. 65/1986 e dalla L.R. n. 41/2009.

Svolge interventi di vigilanza, controllo, prevenzione e repressione nell'ambito degli ordini di servizio impartiti dal personale sovraordinato, collaborando con questo alla realizzazione dei programmi e degli interventi.

Cura il corretto uso degli strumenti operativi, ivi compresi gli automezzi e quant'altro assegnato al Corpo.

2. L'Assistente può, su specifica disposizione del Comandante, coordinare un gruppo operativo. Nelle pattuglie con Agenti svolge il ruolo di Capo pattuglia.

Art. 15

Organizzazione del servizio

1. Per l'espletamento dei compiti di istituto, il Corpo di Polizia Locale è organizzato, secondo criteri di funzionalità, economicità ed efficienza, avuto riguardo ai flussi della popolazione ed alle caratteristiche del territorio.

2. Il Comandante dispone l'assegnazione degli incarichi, nel rispetto della categoria di appartenenza e del grado.

3. Le attività di Polizia Locale vengono, di norma, disimpegnate in coppia, con autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi e automezzi per impieghi speciali.

I luoghi in cui effettuare i servizi esterni vengono raggiunti dal personale di Polizia Locale con i mezzi specificati nel presente comma, dopo aver preso servizio presso il Comando.

Art. 16

Struttura del Corpo

1. Il Corpo, in ossequio ai principi di prossimità e adeguatezza di cui alle normative regionali vigenti, è organizzato in un modulo a rete, costituito da:

- a. un Comando con funzioni di direzione e coordinamento dei servizi;
- b. strutture tecnico-operative accentrate (Uffici e Sezioni);
- c. eventuali strutture tecnico-operative decentrate (Distaccamenti territoriali/Distretti).

2. Gli Uffici e le Sezioni inserite nel Comando esercitano funzioni comportanti particolare specializzazione per materia; gli eventuali distaccamenti territoriali esercitano funzioni comportanti particolare specializzazione per territorio.

3. Alla luce dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, il Comandante del Corpo determina, con proprio provvedimento, l'articolazione funzionale degli Uffici, delle Sezioni e degli eventuali distaccamenti territoriali/Distretti, in relazione alle competenze d'istituto, alle priorità individuate dalle normative regionali vigenti, nonché dal presente Regolamento.

Analogamente provvede per l'assegnazione del personale agli Uffici, alle Sezioni ed agli eventuali distaccamenti territoriali/Distretti.

Il Comandante può istituire un nucleo ispettivo per il controllo delle attività dei reparti e del personale, il quale dovrà riferire esclusivamente al Comandante stesso con relazione scritta.

4. A prescindere dall'ufficio di assegnazione e dalla nomina di un responsabile del singolo ufficio o distretto, tutto il personale svolge le funzioni di istituto alle dirette dipendenze del Comandante del Corpo.

5. Tutte le direttive, disposizioni, richieste, esigenze, proposte, comunicazioni provenienti dal Sindaco, da altre Amministrazioni, da altri soggetti pubblici o privati, sono trasmesse senza ritardo al Comandante (anche tramite i Distaccamenti territoriali/Distretti di P.L.), ovvero al Responsabile del procedimento (se nominato).

In caso di dubbio sull'attribuzione della competenza procedimentale l'operatore deve sottoporre immediatamente l'atto ricevuto al Comandante che individua il responsabile del procedimento.

6. Nello svolgimento delle funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza gli operatori di Polizia Locale eseguono, immediatamente e senza indugio, gli ordini impartiti dalle rispettive Autorità (Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza), informando il Comandante.

7. Ove gli operatori di Polizia Locale ravvisino elementi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero apprendano notizie di reato, fatti salvi gli altri obblighi di legge, devono relazionarne senza ritardo al Comandante.

8. Nella sede del Comando deve essere attrezzato un adeguato locale adibito a spogliatoio e fornito di appositi armadietti, bagni e docce, divisi per genere, assegnati al personale di Polizia Locale.

Art. 17

Responsabilità di procedimento e degli uffici

1. Ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, e fatte salve le attribuzioni previste dalla legislazione vigente in capo ad ogni singolo operatore di Polizia Locale, il Comandante del Corpo è da considerarsi responsabile per tutti i procedimenti di competenza della Polizia Locale.

2. Ai sensi dell'articolo 5 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il Comandante può delegare (e revocare con provvedimento motivato) ad altro personale le responsabilità procedurali.

Il provvedimento deve contenere la descrizione puntuale del procedimento individuato, ovvero della categoria di procedimenti oggetto della delega, nonché l'attribuzione di responsabilità.

L'atto di delega può contenere direttive e orientamenti vincolanti, la cui inosservanza costituisce motivo di revoca del provvedimento. I

l giudizio sull'eventuale inottemperanza a direttive ed orientamenti contenuti nell'atto di delega è di competenza esclusiva del Comandante.

Art. 18

Servizi esterni di Polizia Locale

1. Il personale addetto al Corpo di Polizia Locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio del Comune di appartenenza.

2. Ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 65/1986, il personale può compiere fuori dell'ambito territoriale:

- a) missioni di collegamento e rappresentanza autorizzate del Comandante o da chi ne fa le veci;
- b) operazioni di iniziativa durante il servizio, in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale;
- c) missioni di soccorso in caso di calamità;
- d) in caso di appalti piani o di accordi tra le Amministrazioni interessate, previa autorizzazione del Sindaco e di essi ne va data comunicazione al Prefetto.

Art. 19 **Distacchi e comandi**

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986 n. 65, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono essere autorizzati a prestare servizio presso altri Enti.

I distacchi ed i comandi, con provvedimento dell'Amministrazione e previo parere favorevole del Comandante (vincolante), saranno consentiti soltanto per esigenze temporanee e purché i compiti assegnati siano inerenti le funzioni di Polizia Locale e la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza.

In tal caso, l'ambito ordinario dell'attività è quella del territorio comunale o quello dell'Ente presso cui il personale sia stato comandato.

2 L'Ente beneficiario del comando deve rimborsare al Comune il trattamento economico spettante al personale comandato, nonché le relative indennità di missione, in quanto dovute ed i compensi dell'eventuale lavoro straordinario.

Art. 20 **Ufficio mobile**

1. Al fine di assicurare una presenza costante sul territorio della Polizia Locale, potrà essere istituito un ufficio mobile adeguatamente equipaggiato e dotato di apparecchiature informatiche, di comunicazione, di banche dati, ecc., tale da consentire al personale impiegato di poter espletare in sufficiente autonomia tutti i servizi diretti all'utenza (accertamenti; rilevazioni; acquisizione di notizie; ricevimento di denunce e querele; riscossione di violazioni amministrative; accesso alle banche dati attraverso Internet, ecc.).

SEZIONE II **NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Art. 21 **Obbligo di intervento**

1. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente circa l'obbligo di intervento nelle funzioni di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire in tutti i compiti derivanti dalle funzioni di istituto, nei limiti del territorio e dell'orario di servizio.

Art. 22 10

Obbligo di permanenza in servizio

1. Quando ricorra una necessità contingibile e/o urgente, il Comandante dispone che il personale della Polizia Locale deve continuare a svolgere il servizio anche oltre l'orario stabilito e fino al cessare delle esigenze.

In questi casi la prestazione eccedente il normale orario di lavoro ed è considerata prestazione di lavoro straordinario.

2. La permanenza in servizio, oltre l'orario ordinario di lavoro, è limitata al tempo strettamente necessario per rimediare all'evento contingibile e/o urgente; chi la dispone deve adoperarsi, per quanto possibile, a ricercare soluzioni alternative.

Art. 23

Obblighi al termine del servizio

1. Al termine del servizio e fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti da leggi e regolamenti, il personale di Polizia Locale:

- relaziona per iscritto al Comandante o responsabile del turno su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio;
- ripone materiali e veicoli negli appositi luoghi di custodia, provvedendo a segnalare eventuali danneggiamenti;
- provvede a integrare le dotazioni mancanti e si adopera per rendere immediatamente fruibile ed efficiente la strumentazione ed i veicoli in dotazione;
- deposita presso gli uffici i verbali, le relazioni ed ogni altro documento che debba essere ivi conservato;
- osserva le norme sullo scarico e la custodia delle armi, previste nei rispettivi regolamenti;
- controlla che nei locali assegnati al Servizio non permangano persone estranee;
- controlla che locali e beni mobili rimangano in custodia di altro personale del Corpo, ovvero adottano idonee misure atte ad impedire l'accesso e l'uso ad estranei.

Art. 24

Ferie, straordinari, recuperi

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale usufruiscono annualmente delle ferie loro spettanti ai sensi della normativa contrattuale vigente.

2. Quale atto di gestione del personale, il Comandante autorizza ferie, prestazioni di lavoro straordinarie e recuperi, predisponendo entro il 30 aprile di ogni anno, il programma ferie del personale assegnato al servizio medesimo.

3. Di norma il personale assente per ferie non può superare 1/3 della forza effettiva e, comunque, il contingente disponibile deve essere tale da garantire i servizi minimi essenziali sull'intero territorio di competenza.

4. Per le ferie del Comandante provvede il Sindaco.

Art. 25

Malattia

1. Il personale di Polizia Locale che per motivi di malattia sia costretto a rimanere assente dal servizio deve darne tempestivo avviso al Comando, salvo comprovato impedimento e, comunque, appena possibile.

Art. 26

Orari di servizio e riposo settimanale e giornaliero

1. Il servizio di Polizia Locale, per la sua specificità, è reso in modo turnato.
2. All'inizio e fine turno lavorativo agli operatori di P.L. è dato il tempo necessario per la vestizione e svestizione dei capi di vestiario facenti parte dell'uniforme.
3. Quando alle esigenze di servizio, gli operatori sono tenuti a prestare servizio anche per un numero superiore di ore indicate, con le modalità previste dalle norme contrattuali.
In caso di impossibilità dell'operatore ad iniziare il proprio turno di servizio, il medesimo deve darne notizia al Comando entro trenta minuti dall'inizio del turno comandato, indicandone succintamente le motivazioni.
4. Ogni prestazione lavorativa eccedente l'orario di servizio ordinario è da considerarsi prestazione di lavoro straordinaria e come tale deve essere autorizzata dal Comandante.
5. Il riposo settimanale si effettua di preferenza nella giornata di domenica.
Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003, qualora per esigenze di servizio non sia possibile autorizzare il godimento del riposo settimanale nella giornata di domenica, il Comandante ne autorizza il beneficio in altro giorno feriale.
6. L'articolazione dell'orario ordinario di lavoro prevede in favore del lavoratore un riposo giornaliero adeguato per il recupero delle energie psico-fisiche impiegate, anche nel caso di prestazioni di lavoro straordinarie.
7. Qualora l'orario di lavoro giornaliero (ordinario e straordinario) ecceda le 6 ore, deve essere prevista una pausa intermedia adeguata al recupero delle energie psico-fisiche.
8. Previa intese con le competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, nell'ambito dei servizi integrati di sicurezza, potranno essere disposti anche servizi notturni di presidio del territorio, previa valutazione dell'idoneità del personale, degli autoveicoli, degli strumenti operativi e delle armi.
9. Per le particolari funzioni svolte, il Comandante osserva l'orario generale di lavoro previsto per il personale comunale, organizzando la propria attività con autonomia e flessibilità, assicurando adeguata presenza presso la sede del Corpo.
10. La contrattazione decentrata di lavoro e/o la concertazione definiscono i criteri di attuazione dell'orario di servizio e individuano le risorse necessarie a garantire le indennità di turnazione, i festivi e la reperibilità.

Art. 27

Reperibilità

1. Può essere istituito un servizio di reperibilità per il personale del Corpo di Polizia Locale, secondo le disposizioni ed i limiti stabiliti dagli accordi di lavoro.
2. La reperibilità si attiva secondo un calendario predisposto.
3. La reperibilità può essere attivata inoltre nei casi dovuti a calamità, ad eventi eccezionali interessanti la collettività cittadina: frane, incendi, terremoti, alluvioni, precipitazioni nevose di

entità eccezionale, esplosioni, pericoli immediati per la salute pubblica (anche trattamenti sanitari obbligatori e accertamenti sanitari obbligatori) ed altri eccezionali fenomeni.

SEZIONE III NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 28

Subordinazione gerarchica e rapporti funzionali

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti del Comandante e degli altri superiori gerarchici nel Corpo.
2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire gli ordini e le direttive impartiti dai superiori gerarchici.
Qualora l'appartenente al Corpo riceva dal proprio superiore un ordine che ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore che lo ha impartito dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'appartenente al Corpo è tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde, a tutti gli effetti, il superiore che lo ha impartito.
3. Non deve, comunque, essere eseguito l'ordine del superiore quando l'atto sia palesemente vietato dalla legge e ne costituisca illecito penale o amministrativo.
In tal caso, l'appartenente al Corpo ne informa immediatamente i superiori.
4. La posizione gerarchica dei singoli componenti del Corpo è determinata dal grado ricoperto; a parità di grado, dall'anzianità di servizio dello stesso; a parità di anzianità, dall'ordine di merito della graduatoria di merito del concorso o selezione per l'acquisizione del grado medesimo; a parità di merito della graduatoria, dall'età anagrafica.

Art. 29

Disciplina in servizio (Rinvio al Codice Etico Europeo)

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale deve prestare la propria opera nell'interesse esclusivo della collettività e della Pubblica Amministrazione.
2. E' fatto obbligo concorrere al buon andamento del servizio, disimpegnando le attribuzioni assegnate con attività diligente e puntuale ed avendo cura di svolgere le mansioni nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni e direttive impartite dai superiori.
3. Nelle more dell'approvazione, da parte della Regione Basilicata, del Codice Deontologico per la Polizia Locale, così come previsto dall'art. 27 della Legge Regionale n. 41/2009, il personale deve:
 - a) osservare con diligenza le norme di legge e di regolamento, nonché le direttive e le disposizioni del Comando;
 - b) collaborare attivamente al perseguimento delle finalità di istituto e alla realizzazione dei programmi operativi;
 - c) mantenere costantemente un contegno professionale e comportamenti consoni alle qualifiche ricoperte;
 - d) assumere comportamenti cortesi, corretti e disponibili nei riguardi dell'Autorità, dei colleghi e delle persone;
 - e) evitare comportamenti o giudizi lesivi del prestigio delle Istituzioni Pubbliche e della dignità delle persone;
 - f) rispettare il segreto d'ufficio e la tutela della privacy;
 - g) non utilizzare, a fini privati, le informazioni di cui venga a conoscenza per ragioni d'ufficio;
 - h) rispettare l'orario di lavoro e non assentarsi dal servizio, senza autorizzazione;

- i) presentarsi in servizio all'ora fissata dall'ordine di servizio, presso il Comando o, in casi eccezionali, nel luogo stabilito dai superiori, in divisa e in perfetto ordine nella persona e nell'uniforme;
- j) avere cura dei locali, arredi, veicoli, strumentazioni e materiali, assegnati al servizio ed utilizzarli con perizia ed accortezza, per le sole finalità di istituto;
- k) non chiedere, né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
- l) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione;
- m) osservare, in ogni caso, quanto stabilito dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti.
4. E' fatto divieto di assumere qualsiasi tipo di comportamento discriminatorio nei confronti delle persone (cittadini italiani, stranieri e apolidi) in ragione del sesso, della provenienza geografica, dell'etnia, della lingua, della religione, delle opinioni politiche, delle condizioni personali e sociali. Fatte salve ulteriori sanzioni, l'inosservanza della presente disposizione è considerata grave mancanza ai doveri di disciplina e comportamento; è considerato parimenti responsabile l'operatore che, assistendo ad un atteggiamento/comportamento discriminatorio, posto in essere da un collega, non provveda a denunciarne il comportamento nelle forme previste dal presente regolamento.
5. E' fatto divieto di assumere atteggiamenti intimidatori e, comunque, in danno, anche psicologico e relazionale, dei colleghi di servizio.
Salve ulteriori sanzioni, le azioni di mobbing, individuali e collettive, sono da considerarsi grave mancanza disciplinare.
6. L'inosservanza reiterata e manifesta di ordini, disposizioni e direttive dei superiori gerarchici, nonché ogni forma di insubordinazione gerarchica, sono considerate gravi mancanze disciplinari.
7. E', altresì, considerata insubordinazione la critica, in presenza di più persone, di ordini o direttive dei superiori gerarchici e dell'Autorità.
8. L'occorrere degli atteggiamenti insubordinati, in presenza di persone estranee al servizio è considerata circostanza aggravante, in quanto lesiva del prestigio del servizio medesimo.
9. Non è considerata insubordinazione, il rifiuto di compiere atti od omissioni che costituiscono violazione delle leggi penali.
In tali evenienze chi riceve l'ordine si astiene dal darvi esecuzione e ne informa tempestivamente il Responsabile del servizio.
10. Il Corpo di Polizia Locale si conforma, per quanto non previsto nel presente articolo e per le norme in contrasto con esso, al Codice Etico Europeo per la Polizia di cui alla Raccomandazione n. 2001/10 Rec del Comitato dei Ministri degli Stati membri sul Codice Europeo di Etica della Polizia 765a - Riunione del Comitato dei Ministri, 19 settembre 2001 (**Allegato A**).

Art. 30

Istanze e reclami

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale rivolgono direttamente al Comandante le richieste di colloquio, le istanze ed i reclami, nonché ogni altra comunicazione inerente il servizio.
2. Il Comandante non può ricusare di ricevere le istanze ed i reclami.
Dopo aver, eventualmente, espresso il proprio parere per iscritto, deve trasmettere a chi di dovere le istanze e i reclami del personale sottoposto.
Per i colloqui il Comandante può delegare il Vicecomandante o altro Ufficiale, secondo l'organizzazione del Corpo, il quale relazionerà al Comandante stesso.

Art. 31

Il saluto

1. Il saluto, quale norma di buona educazione ed espressione formale del decoro del servizio, è un atto doveroso da parte del personale del Corpo che indossa l'uniforme.
2. Il saluto, in forma civile, è dovuto alla generalità dei cittadini.
3. Il saluto, in forma militare, è destinato soltanto alla bandiera nazionale ed europea, al Capo dello Stato, alle Autorità rappresentative di Istituzioni Pubbliche (civili, militari e religiose), ai superiori gerarchici, nonché ai cortei funebri e ai simboli religiosi.
4. Il saluto, in forma militare, si esegue portando la mano destra, aperta e a dita unite, all'altezza della visiera del copricapo; il polso è posto in linea con l'avambraccio ed il braccio in linea con la spalla. Nel caso l'operatore sia privo di copricapo si porrà sull'attenti in atteggiamento formale.
5. E' dispensato dal saluto:
 - a) il personale impegnato in servizi per i quali il saluto costituisce impedimento e/o intralcio;
 - b) il personale alla guida o a bordo di veicoli;
 - c) il personale in servizio di scorta ai gonfaloni civici o alla bandiera nazionale ed europea.

SEZIONE IV DOTAZIONI TECNICHE E STRUMENTALI

Art. 32 Acquisizioni strumentali e tecniche

1. I materiali, i veicoli, le strumentazioni, i servizi, le forniture ed ogni altro bene in dotazione al Corpo sono impiegati per le sole finalità istituzionali della Polizia Locale.

Art. 33 Custodia e conservazione delle dotazioni, attrezzature e documenti

1. Gli appartenenti al Corpo sono responsabili della custodia e conservazione delle dotazioni, attrezzature, materiali e documenti loro affidati o dei quali vengano in possesso per motivi di servizio.
2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere segnalati tempestivamente e per iscritto al Comando.
3. I locali destinati alla Polizia Locale, ed in particolare quelli destinati al ricevimento del pubblico e delle Autorità, devono essere mantenuti costantemente in ordine e rappresentare in maniera decorosa l'Istituzione.

Art. 34 Veicoli

1. I veicoli destinati al Corpo di Polizia Locale:
 - a) sono quelli assegnati dall'Amministrazione;
 - b) devono presentare arredi funzionali e identificativi conformi alle norme vigenti;
 - c) devono essere immatricolati, ai sensi dell'art. 93, comma 11 del C.d.S. con targa di servizio di cui al Regolamento del 27 aprile 2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - d) devono essere mantenuti in perfetta efficienza ed essere sostituiti, allorché vengano a mancare le condizioni di sicurezza minime per il loro impiego nei servizi di Polizia Stradale;
 - e) possono essere condotti soltanto da personale in uniforme ed appartenente al Corpo;
 - f) devono essere mantenuti costantemente puliti ed in ordine.

2. Ogni guasto identificato o manchevolezza riscontrata deve essere prontamente comunicata al Comando.

3. Il personale che conduce ovvero è trasportato sul veicolo di servizio deve utilizzarlo per le sole finalità di istituto e, fatti salvi i servizi d'emergenza, osservare scrupolosamente le norme del Codice della Strada.

La deroga alle norme del Codice della Strada e l'utilizzo dei dispositivi di segnalazione luminosa e acustica per interventi d'emergenza è disciplinato da norme di legge e deve, comunque, essere limitato al minimo indispensabile.

4. Il personale che ha utilizzato il veicolo di servizio deve riconsegnarlo in condizioni di piena efficienza e rifornito di carburante, nonché deve segnalare tempestivamente eventuali danneggiamenti.

5. Il Comando si adopera affinché a tutti gli operatori venga rilasciata la “patente di servizio” prevista dall’art. 139, commi 1 e 2 del Codice della Strada.

Art. 35 Bandiera

1. Il Corpo di Polizia Locale ha una propria bandiera ed un proprio emblema.

2. Quando partecipa a cerimonie, parate o altre manifestazioni, la bandiera è scortata da due Ispettori o Agenti/Assistenti, i quali seguono l’Alfiere, di norma un Ufficiale, a due passi di distanza.

Art. 36 Comunicazioni e informazione

1. Tutto il personale che espleta servizio esterno deve recare al seguito, accesa e perfettamente funzionante, una radio ricetrasmittente e/o un telefono cellulare di servizio, con il quale possa essere reperito dal Comando.

2. E' consentito il porto di telefoni cellulari personali, purché il loro utilizzo non rechi manifesto nocumento al servizio prestato.

3. E' fatto obbligo al Comando di dare la più ampia informazione ai cittadini dei recapiti (n° telefono d'ufficio, e-mail, siti internet, ecc.) della Polizia Locale.

Le forme di tale pubblicità saranno concordate con il Comandante.

4. Gli orari di ricevimento del pubblico devono:

- essere comunicati all'utenza in via preventiva ed in forme idonee;
- essere armonizzati con gli orari degli altri Uffici dell'Amministrazione;
- corrispondere alle esigenze della comunità;
- non ostacolare l'espletamento delle prevalenti funzioni di istituto;
- garantire l'accesso del pubblico al servizio e garantire trasparenza e informazione.

5. Per quanto di competenza, il personale del Corpo collabora attivamente alla creazione ed aggiornamento del sito web comunale, fornendo le informazioni ed i dati ritenuti più utili.

Ogni informazione conferita per dette finalità dovrà essere preventivamente sottoposta al Comandante, in qualità di responsabile per l'accesso agli atti della Polizia Locale.

6. Il personale degli Uffici distaccati di Polizia Locale deve fornire periodicamente e con puntualità ogni tipo di informazione inerente il servizio che sia espressamente richiesta dal Comando.

A tal fine provvederà ad ordinare e revisionare archivi cartacei ed informatici ed alla regolare tenuta di registri, elenchi e statistiche.

Art. 37

Armi

1. Il personale al quale è assegnata l'arma, in via continuativa e per ragioni di istituto, ne cura la detenzione, il porto, l'uso, il trasporto e la manutenzione, secondo quanto disposto dalle leggi vigenti e in osservanza al Regolamento comunale sull'armamento della Polizia Locale, ove adottato.
2. Gli appartenenti al Corpo effettuano almeno due sessioni di tiro annuali.

Art. 38

Strumenti e presidi tattici difensivi in dotazione

1. Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione del Corpo di Polizia Locale sono disciplinate in conformità al regolamento Regionale e alla Legge Quadro n. 65/1986.
2. Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono assegnati in dotazione ad Uffici o singoli individui; chi li ha in consegna ne ha la responsabilità ed è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio e a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.
3. Il personale porta in dotazione una mazzetta di segnalazione di colore bianco, regolarmente omologata dal Ministero dell'Interno.
4. Gli operatori di Polizia Locale, oltre alle armi per la difesa personale, possono essere dotati di dispositivi di tutela dell'incolumità personale di limitato impatto visivo, privi di effetti lesivi permanenti, quali lo spray urticante e il bastone estensibile; i modelli utilizzati devono essere preventivamente autorizzati dal Comandante.
5. Gli appartenenti alla Polizia Locale possono portare manette, accuratamente riposte nella loro custodia e saldamente ancorate al cinturone, così come lo spray e il bastone estensibile.

Art. 39

Uniforme

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale hanno l'obbligo, durante il servizio, di indossare correttamente l'uniforme e devono essere armati di pistola, qualora assegnata in dotazione.
2. L'uniforme, i gradi ed i distintivi attribuiti a ciascun addetto della Polizia Locale, in relazione alle funzioni svolte, sono conformi ai modelli ed alle prescrizioni risultanti dalle direttive emanate dalla Regione Basilicata (Legge Regionale n. 41 del 29 dicembre 2009).
3. Appositi spazi, da reperirsi all'interno delle sedi del Comando, devono essere destinati a spogliatoio
distinti per il personale maschile e quello femminile, in modo che gli addetti possano indossare la
divisa prima dell'inizio del turno o conservare i capi superflui al servizio cui sono adibiti.
Gli stessi devono essere dotati di tutte le attrezzature necessarie.
4. Al personale che espleta attività anche temporanea di Polizia Stradale, soprattutto in relazione alle segnalazioni manuali, è sempre fatto obbligo di indossare i previsti capi di abbigliamento rifrangenti. In particolare, durante le ore notturne e negli altri casi di scarsa visibilità, il personale deve indossare almeno il copricapo e i manicotti sugli avambracci, di tessuto rifrangente a luce riflessa bianca, anche ad alta visibilità.
5. Il personale che effettua servizio in ambienti caratterizzati da elementi di particolare pericolo (quali cantieri edili, edifici fatiscenti, località impervie, ecc.) ovvero è esposto a fattori di rischio

prevedibili (gas, fumo, polveri, sostanze nocive e/o tossiche ecc.), è tenuto ad utilizzare adeguati strumenti di protezione a tutela della propria incolumità ed integrità fisica.

In difetto di dette dotazioni il personale si ritiene legittimamente dispensato dall'adempiere interventi che possano arrecare pregiudizio alla salute.

6. L'uso dell'uniforme, ed in generale di tutti gli oggetti che compongono gli effetti di vestiario, deve essere tassativamente limitato alle sole ore di servizio, con eventuale aggiunta del tempo necessario per gli spostamenti dall'abitazione al posto di lavoro e viceversa.

7. L'attività può essere svolta in abito civile, ove ricorrano particolari motivi di impiego tecnico-operativo e previa disposizione del Comandante.

8. Per i servizi di rappresentanza e di scorta al gonfalone dovrà essere indossata l'alta uniforme completa di sciabola (ove previsto) nella forgia di cui all'allegato "A" della Legge Regionale n. 41/2009.

9. Nessun elemento di vestiario viene fornito nei dodici mesi precedenti il collocamento a riposo, salva la sostituzione di quanto fuori uso e necessario al servizio.

10. L'appartenente al Corpo deve indossare i capi di uniforme che gli sono forniti, seguendo le disposizioni fornite dal Comando, portandola con cura e decoro.

11. Deve avere, inoltre cura della persona e della propria igiene personale, evitando di incidere negativamente sul prestigio dell'Amministrazione Comunale.

12. La sostituzione stagionale dell'uniforme segue la disciplina prevista dalle altre Forze di Polizia, salvo diversa disposizione del Comandante.

13. Sull'uniforme possono essere portate, dai singoli appartenenti, le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano, nonché i distintivi di brevetti militari e civili, purché autorizzati dal Comandante, previa esibizione del titolo e del brevetto da parte dei singoli interessati.

14. E' vietato variare la foggia dell'uniforme o portare qualunque accessorio personale che possa determinare un pericolo per la propria e altrui incolumità.

15. E' fatto divieto anche di portare ogni altro distintivo o apportare qualunque modifica all'uniforme o al grado, se non preventivamente autorizzati dal Comando.

E' altresì vietato di indossare sopra l'uniforme indumenti, fregi, distintivi, gradi o elementi non previsti dalla normativa regionale e dai regolamenti.

Art. 40

Placca di servizio

1. Al personale del Corpo di Polizia Locale è assegnata una placca di riconoscimento, recante il numero di matricola, da portare all'altezza del petto, sulla parte sinistra dell'indumento esterno dell'uniforme.

2. Le caratteristiche della placca sono quelle stabilite dalla legge regionale vigente in materia.

3. Il personale deve conservarla con cura e denunciare immediatamente l'eventuale smarrimento al Comando, fatti salvi i provvedimenti disciplinari.

4. La placca pettorale deve essere restituita al Comando all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa ed è ritirata a cura del Comando, in caso di sospensione dal servizio.

Art. 41

Tessera di riconoscimento

1. Al personale del Corpo di Polizia Locale è rilasciata una tessera di riconoscimento, conforme al modello predisposto dalla legge regionale vigente.

2. La tessera deve essere portata sempre al seguito, sia in uniforme, sia in abito civile.

3. Il documento ha validità quinquennale, salvo eventuali motivate limitazioni, e deve essere restituito all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa.

4. La tessera è ritirata a cura del Comando, in caso di sospensione dal servizio.
5. Il personale deve conservare con cura il documento e denunciare immediatamente al Comando l'eventuale smarrimento.

SEZIONE V RICONOSCIMENTI

Art. 42 Encomi ed elogi

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale che si siano distinti per atti eccezionali di merito e di coraggio, possono essere premiati, in relazione all'importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti come segue:

- a) elogio scritto del Comandante;
- b) encomio del Sindaco del Comune di appartenenza o di altro Comune in cui l'operatore ha prestato l'opera meritevole. E' conferito come riconoscimento di applicazione e impegno professionale, oltre il doveroso espletamento dei compiti istituzionali, al personale che abbia dimostrato attaccamento al servizio, spirito d'iniziativa, capacità professionale e abbia conseguito apprezzabili risultati nei compiti d'istituto;
- c) encomio solenne deliberato dalla Giunta Comunale in cui l'operatore abbia prestato l'opera meritevole. E' conferito al personale che abbia dimostrato di possedere, in relazione alla qualifica ricoperta, spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.
- d) Proposta di ricompensa al valore, da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.

2. La proposta per il conferimento delle ricompense di cui ai punti da "b" ad "d" del precedente comma è formulata dal Comandante al Sindaco e deve contenere una relazione descrittiva dell'avvenimento, corredata da tutti i documenti necessari per una esatta valutazione del merito.

La proposta deve essere formulata entro novanta giorni dalla conclusione dell'attività o del fatto cui è riferita.

3. La concessione delle ricompense è annotata sullo stato di servizio del personale interessato, inserito nel fascicolo personale, e ufficializzati in occasione della giornata della Polizia Locale.

SEZIONE VI ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 43 Modalità di accesso

1. Per l'accesso al Corpo di Polizia Locale trovano applicazione le disposizioni previste dalle leggi, dai Regolamenti Comunali sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Art. 44 Modalità particolari di accesso al Corpo

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 della Legge Regionale n. 41/2009, per essere ammessi al concorso per l'accesso alle varie categorie della Polizia Locale, oltre a quanto disposto

dalla legge e dai Regolamenti per gli altri dipendenti, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti:

- idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di Polizia Locale.

In particolare gli aspiranti dovranno possedere:

- a. visus naturale 18/10 complessivi, con non meno di 8/10 nell'occhio che vede meno;
- b. correzione: il visus di cui sopra è raggiungibile con qualsiasi correzione purché tollerata e con una differenza tra le due lenti non superiore a tre diottrie; lenti a contatto: sono ammesse purché il visus di 8/10 complessivi sia raggiungibile anche con normali occhiali;
- c. astigmatismo regolare, semplice o composto, miopico ed ipermetrope: 2 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ipermetrope in ciascun occhio;
- d. normalità del senso cromatico e luminoso;
- e. normalità della funzione uditiva sulla base di un esame audiometrico tonale –liminare;
- f. titolo di studio previsto per le singole qualifiche dal contratto di lavoro;
- g. trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla Legge sull'Ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986 n. 65 e dalla Legge Regionale 29/12/2009, n. 41 e successive modificazioni;
- h. essere in possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli o di tutti i mezzi in dotazione al Corpo.

2. Non saranno ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, che abbiano riportato condanne a pene detentive per delitto non colposo o siano stati soggetti a misure di prevenzione, oppure abbiano rilasciato la dichiarazione di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

3. L'Ente può ampliare o sintetizzare i requisiti sopra elencati tenendo conto, soprattutto, dell'evoluzione giurisprudenziale in materia.

Art. 45

Materie e prove d'esame

1. Per i concorsi nella Polizia Locale sono previste le seguenti materie d'esame:

- nozioni di Diritto e Procedura Civile con particolare riferimento agli atti di notifica;
- elementi di Diritto Penale e di Procedura Penale;
- Legge 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.ii.;
- nozioni di Diritto Amministrativo, con particolare riguardo alla Legislazione relativa alle Autonomie Locali: D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.;
- normativa in materia di Polizia Locale, con particolare riferimento alla Legge 7.3.1986 n. 65 "Legge quadro sull' Ordinamento della Polizia Locale" e ss.mm.ii. e alla Legge Regionale di Basilicata 29 dicembre 2009, n. 41 "Polizia Locale e politiche di sicurezza urbana";
- Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione;
- Leggi di Pubblica sicurezza;
- Legislazione in materia di commercio, edilizia ed igiene;
- Legislazione in materia di ambiente;
- Legislazione in materia di armi, stupefacenti e immigrazione;
- conoscenza della lingua straniera a scelta tra Inglese, Francese, Spagnolo;
- conoscenza di strumenti informatici e applicativi più in uso.

2. L'Amministrazione potrà prevedere materie altre d'esame, con riguardo alle specificità territoriali o proprie dell'Amministrazione.

Art. 46

Formazione professionale

1. Il personale della Polizia Locale è tenuto, su indicazione del Comandante, a frequentare periodicamente corsi di formazione e aggiornamento professionale, organizzati dalla Regione e dalla Pubblica Amministrazione.
2. Tutti gli Agenti allievi sono addestrati al primo soccorso, con corsi specifici presso strutture idonee.
3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, su richiesta del Comandante, possono essere avviati a frequentare corsi di lingue, appositamente organizzati presso Istituti specializzati, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta e completa conversazione in una lingua straniera.
4. L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante lezioni di istruzioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.
5. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio.
6. Nella programmazione annuale di aggiornamento e formazione viene presa in considerazione l'organizzazione di corsi per la difesa personale, per la cura della condizione fisica e tecnico-professionale necessari per lo svolgimento dei compiti d'istituto.
7. La formazione degli addetti alla Polizia Locale, di tipo obbligatorio, viene effettuata in conformità della normativa che disciplina la materia concernente la formazione, prevista nell'art. 6 della Legge n. 65/1986 e dalla Legge Regionale 29 dicembre 2009 n. 41.
8. La professionalità è assicurata tramite:
 - a) una preparazione giuridica di base, con riferimento prioritario alle materie di competenza specifica per lo svolgimento delle attività di Polizia Amministrativa, Giudiziaria e di Sicurezza;
 - b) la partecipazione ad un corso di prima formazione, durante il periodo di prova e, successivamente, a corsi di aggiornamento periodici.
9. L'aggiornamento professionale viene assicurato anche all'interno del Corpo di Polizia Locale mediante riunioni di addestramento e l'adeguata valorizzazione delle conoscenze specialistiche e tecniche del personale.

Art. 47

Mansioni, Incarichi e Incompatibilità

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono impiegati in mansioni proprie della categoria di appartenenza, in conformità alle vigenti norme di legge, nonché alle norme contrattuali e a quelle del presente Regolamento, nelle quali rientra, comunque, lo svolgimento di compiti strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro e dei compiti d'istituto.
2. Gli appartenenti al Corpo hanno in ogni caso l'obbligo della vicendevolesupplenza nell'ambito delle rispettive qualifiche professionali.

Art. 48

Assistenza legale e copertura assicurativa

1. L'assistenza legale e la copertura assicurativa degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono disciplinate dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.

SEZIONE VII NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 49 Relazioni sindacali

1.L'organizzazione del Corpo di Polizia Locale e l'espletamento dei servizi d'istituto sono improntati al rispetto dei modelli relazionali previsti dalle vigenti norme contrattuali, al fine di garantire un corretto sistema di relazioni sindacali, che consenta una efficace attività di partecipazione delle rappresentanze sindacali unitarie e delle organizzazioni sindacali, nonché lo sviluppo sia della qualità e quantità dei servizi resi ai cittadini, sia della professionalità e del miglioramento delle condizioni di lavoro degli appartenenti al Corpo.

Art. 50 Pari opportunità

1. Le regole di funzionamento del Corpo di Polizia Locale si uniformano al principio delle pari opportunità, intese come diritto di "qualità di vita e parità sostanziale" nel lavoro per donne e uomini, senza discriminazione alcuna nell'assegnazione di qualsiasi servizio al personale di un sesso rispetto ad un altro.
2. E' cura del Comandante del Corpo rendere operativo tale principio, eliminando ogni forma di discriminazione, con lo scopo di rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la realizzazione delle pari opportunità.

Art. 51 Servizi effettuati per conto di privati

1. I servizi effettuati per conto di privati sono disciplinati dal Regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n. 36 del 19.05.2017 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla normativa vigente.

Art. 52 Disposizioni transitorie e finali

- 1.In fase di prima applicazione il Corpo di Polizia Locale adegua i gradi già conferiti al proprio personale secondo la tabella di comparazione di cui all'allegato "B" al presente Regolamento e alla Tabella "E" allegata alla Legge Regionale 29 dicembre 2009, n. 41.
Per tale adeguamento provvede il Comandante con propri atti.

Art. 53
Approvazione

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, è pubblicato all'Albo on-line dell'Ente.

Art. 54
Comunicazione del Regolamento

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65, il presente regolamento, divenuto efficace, è trasmesso al Ministero dell'Interno per il tramite dell'Ufficio Territoriale del Governo di Matera.

Art. 55
Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento diventa esecutivo, ai sensi di legge, con la pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Matera.
2. Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono ogni norma di Regolamento comunale in contrasto con esse.

ALLEGATO A

CODICE ETICO EUROPEO PER LA POLIZIA

Raccomandazione n. 2001/10 Rec del Comitato dei ministri degli Stati membri sul Codice europeo di etica della Polizia 765a riunione del Comitato dei ministri, 19 settembre 2001

Definizione del campo di applicazione

Questo codice si applica alle forze o ai servizi di Polizia pubblici tradizionali o altri organi autorizzati e/o controllati dai poteri pubblici il primo obiettivo dei quali consiste nell'assicurare il mantenimento dell'ordine nella società civile e che sono autorizzati dallo Stato all'impiego della forza e/o alcuni poteri speciali per raggiungere questo obiettivo.

Cap I. Obiettivi della Polizia.

Art.1. I principali scopi della Polizia consistono, in una società democratica retta dal principio della preminenza del diritto

- nell'assicurare il mantenimento della tranquillità pubblica, il rispetto della legge e l'ordine nella società
- nel proteggere e nel rispettare le libertà e i diritti fondamentali dell'individuo quali sono consacrati specificamente dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo
- nel prevenire e nel combattere la criminalità
- nell'indagare sulla criminalità
- nel fornire assistenza e servizi alla popolazione.

Cap. II. Basi giuridiche della Polizia.

Art. 2. La Polizia è un organo pubblico che deve essere disciplinato dalla legge.

Art. 3. Le operazioni di Polizia devono sempre essere condotte conformemente al diritto interno e alle norme internazionali accettate dagli Stati.

Art. 4. La legislazione che regola la Polizia deve essere conoscibile dai cittadini e sufficientemente chiara e precisa. All'occorrenza deve essere completata da regolamenti ugualmente chiari e conoscibili dai cittadini.

Art. 5. Il personale di Polizia è sottoposto alla stessa legislazione dei cittadini comuni. Le eccezioni a questo principio non possono giustificarsi altro che per assicurare il buono svolgimento dell'attività della Polizia in una società democratica.

Cap. III. La Polizia e il sistema di giustizia penale.

Art. 6. Una netta distinzione deve essere stabilita tra il ruolo della Polizia e quello del sistema giudiziario, delle procure e del sistema penitenziario. La Polizia non deve avere alcun potere di controllo su questi organi.

Art. 7. La Polizia deve rispettare rigorosamente l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici. La Polizia, in particolare, non deve né sollevare obiezioni ai legittimi giudizi o decisioni giudiziarie né ostacolare la loro esecuzione.

Art. 8. La Polizia non deve, in linea di principio, esercitare funzioni giudiziarie. Ogni delega dei poteri giudiziari della Polizia deve essere limitata e prevista per legge. Deve essere sempre consentito contestare davanti a un organo giudiziario qualunque atto, decisione od omissione della Polizia relativo a diritti individuali.

Art. 9. È necessario assicurare una cooperazione funzionale e appropriata tra la Polizia e il Pubblico Ministero. Nei Paesi in cui la Polizia è collocata sotto l'autorità del Pubblico Ministero o dei magistrati istruttori essa deve ricevere delle istruzioni chiare quanto alle priorità che determinano la politica in materia di indagini criminali e allo svolgimento di queste ultime. La Polizia deve tenere i magistrati istruttori o il Pubblico Ministero informati circa le modalità con le quali le loro istruzioni sono attuate. In particolare, deve rendere conto regolarmente dell'evoluzione degli affari penali.

Art. 10. La Polizia deve rispettare il ruolo degli avvocati della difesa nel processo di giustizia penale e, se occorre, contribuire ad assicurare un diritto effettivo all'accesso all'assistenza giuridica, in particolare nei casi di persone private della libertà.

Art. 11. La Polizia non deve sostituirsi al personale penitenziario salvo in casi di urgenza.

Cap. IV. Organizzazione delle strutture della Polizia.

a) In generale.

Art. 12. La Polizia deve essere organizzata in modo che i suoi componenti possano godere del rispetto della popolazione in quanto personale professionale incaricato di far applicare la legge e in quanto prestatori di un servizio.

Art. 13. I servizi di Polizia devono esercitare la loro funzione di polizia nella società civile sotto la responsabilità delle autorità civili.

Art. 14. La Polizia e il personale in uniforme devono normalmente essere facilmente riconoscibili.

Art. 15. Il servizio di polizia deve godere di un'indipendenza operativa sufficiente nei confronti degli altri organi dello Stato nel compimento dei compiti che sono affidati alla Polizia e dei quali questa deve essere pienamente responsabile.

Art. 16. Il personale di polizia deve essere, a tutti i livelli della gerarchia, personalmente responsabile dei propri atti, delle proprie omissioni e degli ordini dati ai subordinati.

Art. 17. L'organizzazione della Polizia deve comportare una catena di comando chiaramente definita. Deve essere possibile, in ogni caso, determinare il superiore responsabile in ultima analisi degli atti e delle omissioni di un componente del personale di polizia.

Art. 18. La Polizia deve essere organizzata in modo da promuovere buoni rapporti con la popolazione e all'occorrenza una cooperazione effettiva con gli altri organismi, le comunità locali, le organizzazioni non governative ed altre rappresentanze della popolazione compresi i gruppi etnici minoritari.

Art. 19. I servizi di Polizia devono essere pronti a fornire ai cittadini informazioni obiettive sulle loro attività senza peraltro svelare informazioni riservate, confidenziali. Devono essere elaborate linee direttrici professionali per regolamentare i rapporti con i media.

Art. 20. L'organizzazione dei servizi di Polizia deve comportare misure efficaci per garantire l'integrità del personale di Polizia e l'adeguatezza dei loro comportamenti rispetto all'esecuzione della loro missione, in particolare, il rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali della persona consacrati specificamente dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

Art. 21. Misure efficaci per lottare contro la corruzione devono essere poste in opera a tutti i livelli dei servizi della Polizia.

b) Qualificazioni, reclutamento e fidelizzazione del personale di Polizia.

Art. 22. Il personale di Polizia, quale che sia il suo livello di ingresso nella professione, deve essere reclutato sulla base della sua competenza e delle esperienze personali che devono essere adatte agli obiettivi della Polizia.

Art. 23. Il personale di Polizia deve essere in grado di dar prova di discernimento, di apertura mentale, di maturità, di senso della giustizia, di capacità di comunicazione e all'occorrenza di attitudine a dirigere e organizzare. Deve inoltre avere una buona comprensione dei problemi sociali, culturali e comunitari.

Art. 24. Le persone che sono state riconosciute colpevoli di infrazioni gravi non devono esercitare funzioni nella Polizia.

Art. 25. Le procedure di reclutamento devono basarsi su criteri obiettivi e non discriminatori e il reclutamento deve intervenire dopo un indispensabile esame delle candidature. Conviene inoltre applicare una politica mirante a reclutare uomini e donne rappresentanti le diverse componenti della società, compresi gruppi etnici minoritari, essendo obiettivo ultimo che il personale di Polizia rifletta la società al servizio della quale si colloca.

c) Formazione del personale di Polizia.

Art. 26. La formazione del personale di Polizia deve basarsi sui principi fondamentali, che sono la democrazia, lo Stato di diritto, la protezione dei diritti dell'uomo, e deve essere concepita in funzione degli obiettivi della Polizia.

Art. 27. La formazione generale delle persone del personale di Polizia deve essere altresì aperta per quanto possibile verso la società.

Art. 28. La formazione generale iniziale dovrebbe preferibilmente essere seguita da periodi regolari di formazione continua e di formazione specializzata e all'occorrenza di formazione ai compiti dei quadri (compiti direttivi e gestionali).

Art. 29. Una formazione pratica relativa all'impiego della forza e ai suoi limiti in relazione ai principi stabiliti in materia di diritti dell'uomo e specificamente dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della corrispondente giurisprudenza deve essere integrata nella formazione della Polizia a tutti i livelli.

Art. 30. La formazione del personale di Polizia deve pienamente comprendere la necessità di combattere il razzismo e la xenofobia.

d) I diritti del personale di Polizia.

Art. 31. Il personale di Polizia deve per regola generale beneficiare degli stessi diritti civili e politici degli altri cittadini. Restrizioni a questi diritti non sono possibili altro che se necessari all'esercizio delle funzioni di Polizia in una società democratica conformemente alla legge e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Art. 32. Il personale di Polizia deve godere, in quanto funzionari, di una gamma di diritti sociali ed economici estesa per quanto possibile: in particolare deve godere del diritto di associazione sindacale e del diritto di partecipare alle istanze rappresentative, del diritto di percepire una remunerazione adeguata, del diritto ad una copertura sociale e di misure specifiche di protezione della salute e della sicurezza, tenuto conto del carattere particolare dell'attività della Polizia.

Art. 33. Qualunque misura disciplinare presa nei confronti di un membro della Polizia deve essere sottoposta al controllo di un organo indipendente o di un tribunale.

Art. 34. L'autorità pubblica deve sostenere il personale di Polizia che venga criticato senza fondamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Cap. V. Principi direttivi concernenti l'intervento della Polizia.

a) Principi direttivi concernenti l'intervento della Polizia: Principi generali.

Art. 35. La Polizia e tutti gli interventi della Polizia devono rispettare il diritto di ciascuna persona alla vita.

Art. 36. La Polizia non può infliggere, incoraggiare o tollerare qualunque trattamento inumano o degradante in nessuna circostanza.

Art. 37. La Polizia non può ricorrere alla forza se non in caso di assoluta necessità e unicamente per conseguire un obiettivo legittimo.

Art. 38. La Polizia deve sistematicamente verificare la legalità delle operazioni che si propone di compiere.

Art. 39. Il personale di Polizia deve eseguire gli ordini regolarmente dati dai superiori, ma ha il dovere di astenersi dall'esecuzione di quelli manifestamente illegali e di fare rapporto, relativamente a tali casi, senza timore di nessuna sanzione.

Art. 40. La Polizia deve adempiere alle sue funzioni in maniera equa, ispirandosi in particolare ai principi di imparzialità e di non discriminazione.

Art. 41. La Polizia non deve attentare ai diritti di nessuno e deve rispettare la privacy, salvo il caso di assoluta necessità ed unicamente per realizzare un legittimo obiettivo.

Art. 42. La raccolta, l'archiviazione, l'utilizzazione dei dati personali da parte della Polizia devono essere conformi ai principi internazionali che regolano la protezione dei dati e in particolare essere limitati a ciò che è necessario alla realizzazione di obiettivi leciti, legittimi e specifici.

Art. 43. Nello svolgimento della sua missione la Polizia deve sempre tenere presenti i diritti fondamentali di ciascuno quali la libertà di pensiero, di coscienza, di religione, di espressione, di riunione pacifica, di circolazione e il diritto al rispetto dei propri beni.

Art. 44. Il personale di Polizia deve agire con integrità e rispetto verso la popolazione, tenendo conto in modo del tutto speciale della situazione degli individui che fanno parte di gruppi particolarmente vulnerabili.

Art. 45. Il personale di Polizia in occasione dei suoi interventi deve normalmente essere in grado di dar conto della propria qualità di membro della Polizia e della propria identità professionale.

Art. 46. Il personale di Polizia deve opporsi a qualunque forma di corruzione nella Polizia. Deve informare i propri superiori e gli altri organi competenti di qualunque caso di corruzione nella Polizia.

b) Principi direttivi concernenti l'azione/l'intervento della Polizia.

Situazioni specifiche.

1. Inchieste di Polizia

Art. 47. Le inchieste di Polizia devono essere fondate quanto meno sul ragionevole sospetto che sia stata commessa o che stia per essere commessa una qualche infrazione.

Art. 48. La Polizia deve rispettare i principi secondo i quali chiunque è accusato di un delitto deve essere presunto innocente fino a che sia stato giudicato colpevole da un tribunale e deve beneficiare di alcuni diritti, in particolare quello di essere informato, nel più breve tempo possibile, dell'accusa formulata a suo carico e di preparare la sua difesa, sia di persona, sia per mezzo di un avvocato di sua scelta.

Art. 49. Le indagini di Polizia devono essere obiettive ed eque. Devono tener conto dei bisogni specifici di persone, quali i fanciulli, gli adolescenti, le donne, i membri di minoranze, comprese quelle etniche, o le persone vulnerabili, ed adattarsi in relazione a queste specificità.

Art. 50. Converrà stabilire, tenendo conto dei principi enunciati dal precedente articolo 48, alcune linee direttive relative alla condotta durante gli interrogatori di Polizia. In particolare, è necessario assicurarsi che questi interrogatori si svolgano in modo equo e che pertanto gli interessati siano informati delle ragioni dell'interrogatorio e di altri fatti pertinenti. Il tenore del contenuto degli interrogatori di Polizia deve essere sistematicamente documentato.

Art. 51. La Polizia deve essere consapevole dei bisogni specifici dei testimoni e osservare talune regole per quanto riguarda la protezione e l'assistenza che possono essere assicurate ai testimoni durante l'indagine, in particolare allorché vi è il rischio di intimidazione.

Art. 52. La Polizia deve assicurare alle vittime della criminalità senza alcuna discriminazione il sostegno, l'assistenza e l'informazione delle quali esse hanno bisogno.

Art. 53. La Polizia deve fornire servizi di interpretariato necessari durante il corso della indagine di Polizia.

2. Arresto - Privazione della libertà per iniziativa della Polizia.

Art. 54. La privazione della libertà deve essere limitata per quanto possibile ed essere applicata tenendo conto della dignità, della vulnerabilità e dei bisogni personali di ogni persona detenuta. La collocazione in arresto provvisorio ("garde à vue") deve essere sistematicamente documentata in un registro.

Art. 55. La Polizia deve, per quanto è possibile in accordo con la legge nazionale, informare rapidamente ciascuna persona privata della libertà delle ragioni di questa privazione di libertà e di ogni accusa mossa a carico della medesima. E deve altresì informare, senza ritardo, ogni persona privata della libertà della procedura che è applicabile nel suo caso.

Art. 56. La Polizia deve garantire la sicurezza delle persone in arresto provvisorio ("garde à vue"), vegliare sul loro stato di salute e assicurare loro condizioni di igiene soddisfacenti ed un'alimentazione adeguata. Le

celle di Polizia previste a questo fine devono essere di una misura ragionevole, disporre di un'illuminazione, di una ventilazione adatta ed essere equipaggiate in modo da permettere il riposo.

Art. 57. Le persone private della libertà dalla Polizia devono avere il diritto di notificare la loro detenzione ad una terza persona, di accedere ad un avvocato e di essere esaminate da un medico conformemente alla loro scelta per quanto possibile.

Art. 58. La Polizia deve per quanto possibile separare le persone private della loro libertà presunte colpevoli di un'infrazione penale da quelle private della libertà per altre ragioni. Deve normalmente separare gli uomini dalle donne e le persone maggiorenni dalle persone minorenni private della libertà.

Cap. VI. Responsabilità e controllo della Polizia.

Art. 59. La Polizia deve essere responsabile davanti allo Stato, i cittadini e i loro rappresentanti. Deve essere oggetto di un controllo esterno efficace.

Art. 60. Il controllo della Polizia da parte dello Stato deve essere ripartito tra i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.

Art. 61. I poteri pubblici devono mettere in atto procedure effettive ed imparziali di ricorso nei confronti della Polizia.

Art. 62. È opportuno incoraggiare la messa in opera di meccanismi che favoriscono la responsabilità e che si fondano sulla comunicazione e la comprensione tra la popolazione e la Polizia.

Art. 63. Codici di deontologia della Polizia fondati sui principi enunciati nella presente raccomandazione devono essere elaborati negli Stati membri e supervisionati da organi appropriati.

Cap VII. Ricerca e cooperazione internazionale.

Art. 64. Gli Stati membri devono favorire e incoraggiare i lavori di ricerca sulla Polizia, sia che vengano effettuati dalla Polizia stessa o da istituzioni esterne.

Art. 65. È opportuno promuovere la cooperazione internazionale sulle questioni di etica della Polizia e sugli aspetti della sua azione relativi ai diritti dell'uomo.

Art. 66. I modi per promuovere i principi enunciati nella presente raccomandazione e la loro attuazione devono formare oggetto di un esame attento da parte del Consiglio d'Europa.

ALLEGATO B

TABELLA DI COMPARAZIONE DEI GRADI DA UTILIZZARE PER
ADEGUAMENTO ALLA TABELLA "E" ALLEGATA ALLA L.R. N. 41/2009
(IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE)

N.	GRADI MILITARI IN USO	COMPARAZIONE GRADI L.R. N. 41/2009
1	- AGENTE (NESSUN GRADO)	AGENTE (NESSUN GRADO)
2	- AGENTE SCELTO - ASSISTENTE - ASSISTENTE CAPO	ASSISTENTE ISTRUTTORE
3	- VICE BRIGADIERE - BRIGADIERE - BRIGADIERE CAPO	ISPETTORE
4	- MARESCIALLO ORDINARIO	ISPETTORE CAPO
5	- MARESCIALLO CAPO - MARESCIALLO MAGGIORE	ISPETTORE SUPERIORE
PER I GRADI DEGLI UFFICIALI NON C'È COMPARAZIONE		